



Repertorio N. 73.346

Raccolta N. 37.982

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
FINCANTIERI S.P.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto del mese di  
febbraio

(18 febbraio 2026)

in Roma, via Tevere 1A;

alle ore 17,15

avanti a me Nicola Atlante, notaio in Roma, iscritto al  
Collegio Notarile di Roma;

è presente

Biagio Mazzotta, nato a Roma il 7 aprile 1962, domiciliato  
presso la sede.

**Della identità personale del comparente io Notaio sono certo.**

Il comparente dichiara di agire nella qualità di Presidente  
del Consiglio di Amministrazione della seguente società:

**"FINCANTIERI S.P.A."**

con sede in Trieste via Genova 1, codice fiscale e registro  
imprese di Venezia Giulia 00397130584, Partita Iva  
00629440322, REA TS - 89063, capitale sociale iscritto al  
registro imprese alla data odierna di Euro 878.463.414,20  
interamente versati, società con azioni quotate (la Società  
o Fincantieri)

e mi richiede

di verbalizzare la riunione del Consiglio d'amministrazione  
della Società, per quanto riguarda il punto relativo a  
"Operazioni straordinarie. Deliberazioni esecutive."

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza a norma di statuto il comparente

e premette

= che la odierna riunione, previa regolare convocazione, è  
chiamata a deliberare tra l'altro sulla proposta di aumento  
di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi  
dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del c.c. e  
dell'art. 158 del TUF, in esercizio della delega ex art.  
2443 del c.c. conferita dalla assemblea straordinaria  
dell'11 giugno 2024 di cui infra;

ed a tal fine dà atto:

= di avere già verificato che, oltre ad esso Presidente,  
partecipano i signori

del Consiglio di Amministrazione

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato

Paolo Amato

Mariachiara Geronazzo, in videoconferenza

Simona Camerano

Sara Carrer, in videoconferenza

Emilio Scalfarotto, in videoconferenza

Secondina Giulia Ravera, in videoconferenza

Sergio Marini, in videoconferenza

Registrato a Roma 5

il 19/2/2026

N. 1356

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

P.le di Porta Pia, 121

00198 Roma

Tel. 0644250157

Fax 0644250130

Email: atlante.cerasi@notariato.it

del Collegio Sindacale

Gabriella Chersicla, Presidente, in videoconferenza

Elena Cussigh, in videoconferenza

Antonello Lillo, in videoconferenza

= che partecipano inoltre alla riunione i signori

Alessandra Battaglia, General Counsel e Segretario del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Dado, Chief Financial Officer

Alessandro Marchini, Responsabile del Project Management Office

Andrea Pulcioni, Responsabile del Project Management Office della Direzione Legal, Corporate Affairs and Compliance

Cristina Caravelli componente della Funzione Corporate Affairs della Direzione Legal, Corporate Affairs and Compliance, in videoconferenza

Andrea Sacco Ginevri, consulente legale della Società;

e che pertanto

l'odierna riunione consiliare è regolarmente costituita.

\*\*\*\*\*

Il Presidente

ricorda che:

si propone di deliberare in merito all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, in esercizio della delega conferita, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, dall'assemblea straordinaria in data 11 giugno 2024

e in particolare che

- l'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile disciplina la facoltà, riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- lo statuto vigente di Fincantieri recepisce, all'articolo 8.3, tale previsione;
- in data 11 giugno 2024, l'Assemblea straordinaria (verbalizzata dal Notaio Daniela Dado di Trieste in pari data rep. 102199 racc. 19189, debitamente iscritta nel Registro delle Imprese) ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, a partire dal diciottesimo mese dall'adozione della delibera assembleare di conferimento della delega e fino alla

scadenza del quinto anno dall'adozione di tale delibera, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, secondo periodo del codice civile e, ai fini di cui sopra, ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega che precede o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'Operazione, inclusi i poteri per: (i) determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni, e in particolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovrapprezzo, nel rispetto, tra l'altro, dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche - anche in termini di godimento - di quelle in circolazione; (ii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati, nonché (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

- è trascorso il periodo dei diciotto mesi dalla suddetta delibera onde si propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare la predetta delega, deliberando di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50, oltre sovrapprezzo, nei limiti del 10% (dieci per cento) del numero di azioni della Società emesse alla data di esercizio della delega, che corrisponde al capitale sociale oggi esistente, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di Fincantieri di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"Aumento di Capitale" o l'"Operazione");

- le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le "Nuove Azioni") verranno offerte in

sottoscrizione a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e ad investitori istituzionali all'estero (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle Nuove Azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), nonché negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense (collettivamente i "Destinatari");

- le Nuove Azioni verranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati nell'ambito di un collocamento riservato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione (beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. a), e comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129) e fermo restando quanto specificato nella relazione del Consiglio d'amministrazione;

- le Nuove Azioni saranno emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della legge e dello statuto sociale;

- il Consiglio di Amministrazione conferirà al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, i più ampi poteri per dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale, inclusa l'individuazione del prezzo definitivo di emissione delle Nuove Azioni (in conformità ai criteri indicati nel Paragrafo 6 della Relazione del Consiglio d'amministrazione);

- il collocamento riservato delle Nuove Azioni avrà luogo unicamente al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante procedura di c.d. *accelerated bookbuilding offering* presso investitori qualificati (e quindi, come detto, con esclusione di qualsiasi forma di offerta al pubblico);

- il Consiglio d'amministrazione ha redatto la Relazione di cui all'art. 2441 quarto comma del c.c. e all'art. 158 del TUF da cui risultano, tra l'altro: la motivazione e la destinazione dell'Aumento di Capitale; le indicazioni circa il Consorzio di collocamento, le modalità di collocamento e i vincoli alla circolazione delle azioni; i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni e le considerazioni circa la corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni ordinarie Fincantieri; il periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e le modalità di esecuzione; la

data di godimento delle Nuove Azioni; le previsioni circa gli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'Operazione, gli effetti diluitivi e gli altri effetti; e le modifiche statutarie conseguenti all'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale.

\*\*\*\*\*

Infine il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'art. 2438 c.c. le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate;
- la Relazione del Consiglio d'amministrazione è stata già approvata dall'odierno Consiglio di Amministrazione in presenza del Collegio Sindacale e poi trasmessa alla società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A. ai fini dell'emissione del parere sui criteri di determinazione del prezzo di emissione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e ex art. 158 del TUF, e verrà messa a disposizione presso la sede legale della Società in Trieste, via Genova, 1, sul sito internet della stessa ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio "EMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) nei termini di legge;
- la Società di Revisione ha a sua volta emesso e consegnato a Fincantieri il parere sui criteri di determinazione del prezzo ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e ex art. 158 del TUF, che sarà messa a disposizione con le medesime modalità di cui sopra.

\*\*\*\*\*

Tutti gli intervenuti rinunciano ai termini di legge per il deposito preventivo presso la sede della Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Parere della Società di Revisione.

\*\*\*\*\*

Il Collegio Sindacale attesta (i) che il capitale iscritto alla data odierna nel Registro delle Imprese è pari ad euro 878.463.414,20, interamente sottoscritto e versato; (ii) che alla data di oggi risultano emesse numero 325.884.455 azioni ordinarie di Fincantieri S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale; (iii) che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate (iv) che la Società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili né ha emesso categorie speciali di azioni e (v) il rispetto del limite del 10% previsto dall'art. 2441 quarto comma c.c. in relazione alla proposta di delibera di aumento del capitale sopra illustrata.

\*\*\*\*\*

Al termine segue una breve discussione. Nessuno chiede di verbalizzare il suo intervento.

Il Presidente propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di adottare la delibera riportata nella Relazione per il Consiglio d'Amministrazione già circolata a

tutti i Consiglieri e messa a disposizione dei Sindaci prima della apertura della odierna riunione.

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A.

- preso atto dell'esposizione dell'argomento;
- condividendo, per le motivazioni indicate, l'opportunità di procedere all'Aumento di Capitale in linea con quanto descritto e la conformità di detta Operazione all'interesse sociale;
- vista e approvata la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e art. 158 TUF;
- constatato che il capitale sociale, come attestato dal Collegio Sindacale, è pari ad Euro 878.463.414,20 ed è interamente sottoscritto e versato;
- constatato che alla data di oggi risultano emesse numero 325.884.455 azioni ordinarie di Fincantieri S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale;
- dato atto che la Società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili né ha emesso categorie speciali di azioni;
- vista la relazione sui criteri di determinazione del prezzo redatta dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e dell'articolo 158 del d.lgs. n. 58/1998;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni sopra esposte;

**all'unanimità delibera**

di dare esecuzione alla delega conferita dall'Assemblea degli azionisti della Società riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 al Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, nei limiti ivi indicati e, per tale effetto, conseguentemente, di:

.1.

aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50

(tremilioniduecentocinquantottomilaottocentoquarantaquattro/50) oltre al sovrapprezzo, rientrante nei limiti del 10% del numero di azioni di Fincantieri S.p.A. emesse alla data di esercizio della delega, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 mediante emissione di complessive massime n. 32.588.445 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto

di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e istituzionali nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione per le azioni di nuova emissione, ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da intendersi qui integralmente richiamati;

.2.

stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, che l'Aumento di Capitale di cui sopra si intende scindibile e, pertanto, sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 30 giugno 2026, fermo restando che l'Aumento di Capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della data di regolamento dei diversi ordini di acquisto nell'ambito della procedura di accelerated bookbuilding, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel competente Registro delle Imprese, con la conseguenza che il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle Nuove Azioni sottoscritte a decorrere dalla predetta data, e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le Nuove Azioni via via che saranno sottoscritte;

.3.

approvare, nel suo complesso, secondo i criteri, le condizioni e le modalità descritte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'operazione di collocamento delle nuove azioni Fincantieri rivenienti dall'aumento di capitale di cui sopra - da effettuarsi, con l'assistenza di BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di *joint global coordinators* e *joint bookrunners*, presso investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e presso investitori istituzionali all'estero (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), nonché negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense - pari a complessive massime n. 32.588.445

nuove azioni ordinarie della Società, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale di cui sopra;

.4.

riconoscere che la complessiva operazione di aumento di capitale sociale e di collocamento mediante *accelerated bookbuilding* è nell'interesse della Società per le ragioni illustrate in narrativa e puntualmente riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che si devono intendere qui integralmente richiamate;

.5.

conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente a dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri per:

(i) determinare - in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari e sulla base delle indicazioni fornite dagli investitori qualificati e istituzionali esteri e della quantità e della qualità della domanda raccolta - il prezzo definitivo di emissione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale di cui sopra, comprensivo di sovrapprezzo, sulla base dei criteri definiti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusa l'applicazione di uno sconto massimo del 7%);

(ii) scaduti i termini di sottoscrizione, determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, e conseguentemente il numero delle azioni di nuova emissione;

(iii) determinare la tempistica di esecuzione dell'Aumento di Capitale ovvero di non procedere all'Operazione e all'Aumento di Capitale ovvero interromperne l'esecuzione, il tutto ove nel miglior interesse della Società (ovvero in assenza di favorevoli condizioni di mercato), ferma ogni competenza del Consiglio di Amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove azioni;

(iv) negoziare, definire e sottoscrivere tutta la documentazione, anche contrattuale, relativa al collocamento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale di cui sopra, ivi incluso il mandato di collocamento e documentazione connessa, nonché dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;

(v) predisporre e presentare qualsiasi documento, nonché espletare qualsiasi formalità (anche pubblicitaria), necessaria, prodromica, strumentale, connessa, conseguente, utile od opportuna per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle precedenti deliberazioni e, in particolare, dell'Aumento di Capitale, dell'offerta delle azioni di nuova emissione rivenienti dallo stesso e l'ammissione delle

predette nuove azioni alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(vi) predisporre e presentare presso ogni competente Autorità e soggetto (incluse, a titolo esemplificativo, Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A.) ogni domanda, istanza, documento o prospetto ed espletare qualsiasi altra formalità (anche pubblicitaria) eventualmente necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste, senza esclusioni o limitazioni;

(vii) stipulare e compiere ogni necessario incombente o atto, ivi compresi l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'articolo 6 dello statuto sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse e il deposito presso il Registro delle Imprese competente dello statuto sociale aggiornato al medesimo articolo 6 a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale e delle dichiarazioni richieste dalla vigente normativa inerenti l'avvenuta esecuzione dell'aumento ex art. 2444 del codice civile;

(viii) assicurare la pubblicazione di tutti i comunicati stampa connessi all'Aumento di Capitale e al collocamento delle azioni di nuova emissione, nonché i comunicati di variazione del capitale sociale e gli altri comunicati necessari o opportuni;

(ix) apportare alle deliberazioni di cui ai punti precedenti ogni modifica e/o integrazione non sostanziale che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente, e in genere, per compiere tutto quanto occorrente per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato all'articolo 6 a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale;

.6.

modificare conseguentemente l'articolo 6.6 dello statuto sociale mediante inserimento del seguente ulteriore paragrafo: *"In esecuzione della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50 oltre sovrapprezzo, nei limiti del 10% del*

numero di azioni della Società emesse alla data di esercizio della delega, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di Fincantieri di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e/o istituzionali, in Italia e all'estero, e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.".

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara quindi che l'esame dell'argomento relativo all'aumento del capitale è terminato alle ore 17,35 e mi esibisce, chiedendomi di farne allegazione al presente verbale per la successiva iscrizione nel registro imprese:

- la Relazione del Consiglio d'amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del c.c. e dell'art. 158 del TUF;
- il Parere della Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sui criteri di determinazione del prezzo di emissione ex art. 2441, comma 4 del codice civile e art. 158 del TUF;
- lo Statuto di Fincantieri coordinato con la modifica statutaria oggi deliberata.

**Tali tre documenti allego al presente verbale sub A - B - C omessane la lettura per dispensa del comparente.**

\*\*\*\*\*

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su venti pagine e fin qui della ventunesima di sei fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17,35.

F.ti: Biagio Mazzotta - Dr. Nicola Atlante, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C firmati a norma di legge.

All. "A"  
Racc. 37982

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 4, SECONDO PERIODO DEL CODICE CIVILE,  
IN ESERCIZIO DELLA DELEGA CONFERITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL  
CODICE CIVILE, DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 11 GIUGNO 2024**

18 febbraio 2026



11

1

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone o l'Australia. Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato (il "**Securities Act**"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America se non a soggetti che siano investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" ai sensi e per gli effetti della Rule 144A del *Securities Act* o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in alcuno stato od ordinamento nel quale l'offerta, la sollecitazione o la vendita siano illegittime. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi delle leggi applicabili. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento potranno eventualmente essere offerti nel Regno Unito e/o nello Spazio Economico Europeo esclusivamente a soggetti che rivestono la qualità di "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 e del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union Withdrawal Act* del 2018.

\*\*\*

This document is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or Australia. This document does not constitute and is not part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States of America. The financial instruments mentioned in this document have not been and will not be registered pursuant to the United States Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"). The financial instruments referred to herein may not be offered or sold in the United States of America other than to persons who are institutional investors qualified as "QIBs" within the meaning of and pursuant to Rule 144A under the Securities Act or pursuant to other exemptions from registration requirements under U.S. law. There will be no public offering of securities in the United States of America or in any state or jurisdiction where the offer, solicitation or sale is unlawful. The distribution of this documentation in certain countries might be forbidden pursuant to applicable law. The information contained in this document is not intended for publication or distribution in Canada, Japan or Australia, and does not constitute an offer for sale in Canada, Japan or Australia.

This document does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United Kingdom and/or in the European Economic Area. The securities mentioned in this document may be offered in the United Kingdom and/or in the European Economic Area exclusively to persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 2, paragraph 1, letter e) of Regulation (EU) 2017/1129 and Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018.



## 1. Premessa.

L'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile disciplina la facoltà, riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Lo statuto di Fincantieri S.p.A. ("**Fincantieri**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**") recepisce, all'articolo 8.3, tale previsione.

In particolare, in data 11 giugno 2024, l'Assemblea degli Azionisti ("**Assemblea**") della Società, riunitasi in sede straordinaria, ha deliberato, tra l'altro, di *"delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, a partire dal diciottesimo mese dall'adozione della delibera assembleare di conferimento della delega e fino alla scadenza del quinto anno dall'adozione di tale delibera, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, secondo periodo del codice civile"* e, ai fini di cui sopra, ha *"conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega che precede o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione, inclusi i poteri per: (i) determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni, e in particolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovrapprezzo, nel rispetto, tra l'altro, dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche – anche in termini di godimento – di quelle in circolazione; (ii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati, nonché (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie"*.

In relazione a quanto precede, trascorso il periodo di diciotto mesi dalla suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la predetta delega, deliberando di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più *tranche*, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50, oltre sovrapprezzo, nei limiti del 10% (dieci per cento) del numero di azioni della Società emesse alla data di esercizio della delega, che corrisponde, alla data della presente relazione (la "**Relazione**"), a n. 325.884.455 azioni, da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di Fincantieri di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e/o istituzionali, in Italia e all'estero, e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**Aumento di Capitale**" o l'"**Operazione**").

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le "**Nuove Azioni**") verranno offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union Withdrawal Act* del 2018) in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e ad

investitori istituzionali all'estero (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle Nuove Azioni sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), nonché negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense (collettivamente i "Destinatari").

Le Nuove Azioni verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento riservato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione (beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. a), e comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129) e fermo restando quanto specificato al successivo Paragrafo 4.

Le Nuove Azioni saranno emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della legge e dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione conferirà al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, i più ampi poteri per dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale, inclusa l'individuazione del prezzo definitivo di emissione delle Nuove Azioni (in conformità ai criteri indicati nel successivo Paragrafo 6).

Si precisa che il collocamento riservato delle Nuove Azioni avrà luogo unicamente al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante procedura di *accelerated bookbuilding offering* presso investitori qualificati (e quindi, come detto, con esclusione di qualsiasi forma di offerta al pubblico). Come *infra* diffusamente illustrato, in linea con la prassi di mercato, la Società si avvarrà dell'assistenza di BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* (le "Banche") nella procedura di *accelerated bookbuilding* che includerà unicamente le Nuove Azioni.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società, pari a Euro 878.463.414,20, è detenuto, per quanto a conoscenza della Società, per il 70,67% da CDP Equity S.p.A. mentre la restante parte è distribuita tra altri azionisti (nessuno dei quali in quota superiore o uguale al 3%) e azioni proprie. Il capitale sociale dell'azionista di controllo CDP Equity S.p.A. è interamente detenuto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. che, a propria volta, è controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con una partecipazione, per quanto a conoscenza della Società, pari all'82,77% del relativo capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria del 14 maggio 2025 ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 23 aprile 2024, a servizio dei piani di incentivazione azionaria attualmente in essere nonché del "Performance Share Plan 2025-2027" e del "Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026". L'acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea del 14 maggio 2025, per un ammontare massimo di azioni pari al 10% del capitale sociale. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Alla data della presente Relazione, le azioni proprie complessivamente in portafoglio della Società risultano pari a n. 500.177 (pari allo 0,15% del capitale sociale).

Alla data della presente Relazione, in caso di integrale sottoscrizione delle Nuove Azioni, il capitale sociale di Fincantieri *post* Aumento di Capitale sarà pari a Euro 881.722.258,70, suddiviso in n. 358.472.900 azioni ordinarie.

## 2. Motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, il ricorso all'Aumento di Capitale con le modalità sopra descritte consentirà alla Società di accrescere ulteriormente la propria flessibilità



finanziaria e di assicurare opzionalità e rapidità nell'implementazione della propria strategia e del Piano Industriale, principalmente con riferimento all'aumento della capacità produttiva, nonché di supportare il proprio percorso selettivo di crescita inorganica, in linea con la propria *equity story*.

L'Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione consentirà, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo.

Si rammenta che, visti i tempi accelerati previsti per la realizzazione dell'Operazione, non è coerente con la struttura della stessa – sottesa all'incremento del flottante della Società – la sottoscrizione di Nuove Azioni da parte degli investitori qualificati in misura tale da superare individualmente, direttamente o indirettamente, la soglia complessiva rilevante del 3% del capitale sociale di Fincantieri, che peraltro comporterebbe le complessità procedurali riconducibili alla richiesta di autorizzazioni ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 21/2012 in materia di *golden power*.

L'Aumento di Capitale non è destinato a una riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Società.

### 3. Informazioni sui risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso

Alla data della presente Relazione, la Società non ha ancora approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Ciò premesso, come comunicato al mercato, in data 30 luglio 2025 il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri ha approvato, la "*Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025*", predisposta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 154 *ter*, comma 2 del d.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), che include la relazione sull'andamento della gestione al 30 giugno 2025 e il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2025, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione, disponibile sul sito internet della Società, sezione "Investor Relations – Dati Documenti e Financial Highlights – Bilanci e Presentazioni", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Successivamente, come comunicato al mercato in data 12 novembre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri ha approvato, in pari data, le informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2025 le quali includono, *inter alia*, indicazioni in merito a "*business outlook ed evoluzione prevedibile della gestione*". Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 12 novembre 2025, disponibile sul sito internet della Società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), sezione "Newsroom – Comunicati stampa – 2025". Le predette informazioni sono state oggetto di apposita presentazione agli investitori in data 12 novembre 2025. Per maggiori informazioni si rinvia alla presentazione disponibile sul sito internet della Società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), sezione "Investor Relations – Presentazioni agli investitori".

Si rammenta inoltre che, come comunicato al mercato in data 16 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società, in pari data, "*ha esaminato e approvato il Piano Industriale 2026-2030 e la strategia di sostenibilità sviluppata in continuità con il processo di transizione sostenibile e a supporto degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite nonché il Piano di Sostenibilità 2026-2030*". Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 16 dicembre 2025, disponibile sul sito internet della Società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), sezione "Newsroom – News e comunicati stampa".

Da ultimo, in data 12 febbraio 2026, in occasione del "*Capital Markets Day*", Fincantieri ha presentato i dettagli del Piano Industriale 2026-2030, "*F4 – Fast Forward Further Future*", che prevede una crescita dei ricavi in tutti i segmenti (raggiungendo circa 11 miliardi di Euro nel

2028 e circa 12,5 miliardi di Euro nel 2030) e un significativo aumento dei margini (con un EBITDA di circa 930 milioni di Euro nel 2028 e circa 1,25 miliardi di Euro nel 2030), nonché una crescita del risultato netto (pari a circa 220 milioni di Euro nel 2028 e circa 500 milioni di Euro nel 2030).

La generazione di cassa è attesa accelerare nel corso del Piano, portando a un ulteriore *deleveraging* (rapporto PFN/EBITDA pari a circa 1,7x nel 2028 e pari a circa 1x nel 2030) che consentirebbe alla Società di valutare l'introduzione di un dividendo a partire dal 2028, sulla base dei risultati dell'esercizio 2027, soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente alla presentazione del Piano Industriale 2026-2030, la Società ha aggiornato la *guidance* relativa all'esercizio 2025 con: (i) Ricavi confermati a circa Euro 9 miliardi; (ii) *guidance* EBITDA *margin* aumentata al 7,4%;(iii) rapporto PFN/EBITDA a 2,8x (2,0x includendo i crediti finanziari non correnti nella PFN) in linea con la *guidance* 2,7-3,0x; (iv) Utile netto pari a Euro 110 milioni (*guidance* aggiornata rispetto alla precedente previsione di "Utile netto"); in aggiunta, Fincantieri ha raggiunto un *total backlog* pari a circa Euro 60 miliardi al termine del 2025. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 12 febbraio 2026, disponibile sul sito internet della Società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), sezione "Newsroom – News e comunicati stampa".

In linea con quanto indicato nel calendario eventi societari pubblicato sul sito internet della Società, la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata, *inter alia*, ad approvare il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2025, e il bilancio consolidato di gruppo alla medesima data, è calendarizzata per il 25 marzo 2026, mentre l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio si terrà in una data ricompresa tra il 14 e il 22 maggio 2026.

Fermo restando tutto quanto precede, in particolare nel contesto della presentazione del Piano Industriale 2026-2030, allo stato non è possibile fornire stime sulla prevedibile chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2025, rinviando all'informativa che verrà diffusa al pubblico in esito alla approvazione del progetto di bilancio.

#### **4. Consorzio di collocamento e garanzia, modalità di collocamento e vincoli alla circolazione delle azioni**

È previsto che il collocamento sia effettuato presso i Destinatari attraverso il processo di *bookbuilding* che prevede tipicamente il coinvolgimento di intermediari finanziari che agiscono in qualità di coordinatori del collocamento. A tal fine, come detto, la Società ha conferito a BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. l'incarico di agire quali *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* nell'ambito del collocamento privato presso i Destinatari.

Il processo di *bookbuilding*, consolidato nelle offerte sul mercato di titoli di società quotate, anche di nuova emissione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di acquisto o sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, anche di poche ore ovvero di qualche giorno (*accelerated bookbuilding*).

Nel formulare i propri ordini, gli investitori istituzionali indicano un prezzo al quale sarebbero disponibili a sottoscrivere un determinato numero di azioni, ovvero presentano un ordine "al meglio". Alla chiusura del libro ordini, il prezzo che viene fissato è il medesimo per tutti gli investitori ai quali saranno assegnate le azioni ed è stabilito, sulla base delle indicazioni ricevute da parte degli investitori, in modo tale da consentire all'emittente l'allocazione con successo di tutte le azioni offerte e, al contempo, da garantire nella misura possibile un regolare andamento del corso dei titoli successivamente al completamento dell'Operazione.

Fermi restando i criteri di collocamento di seguito descritti, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni occorrerà altresì tener conto del prezzo al quale gli investitori

istituzionali sarebbero disponibili ad acquistare o sottoscrivere le azioni, con particolare riferimento allo sconto eventualmente applicato rispetto alla quotazione corrente di borsa (per maggiori informazioni, si rinvia *infra* al Paragrafo 6).

In particolare, l'individuazione degli investitori qualificati e la quantità di titoli da allocare a ciascuno di essi terrà conto del livello di *subscription* ovvero *oversubscription* (ossia della quantità di domanda pervenuta rispetto all'offerta) e della qualità intrinseca degli investitori (ossia, tra l'altro, della loro propensione a detenere i titoli assegnati nel lungo periodo). Come noto, il processo di collocamento risulta particolarmente efficiente nella determinazione del valore di mercato delle azioni di nuova emissione, in quanto il prezzo al quale sono assegnate tali azioni corrisponde al valore loro attribuito al momento del collocamento da parte di investitori istituzionali i quali, alla luce delle loro capacità professionali, sono i soggetti più qualificati a determinare l'effettivo valore di mercato dei titoli.

Inoltre, il conferimento dell'incarico per il collocamento delle azioni Fincantieri alle Banche è inteso ad assicurare che l'esecuzione di tale collocamento avvenga secondo i migliori *standard* della prassi nazionale ed internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo Fincantieri.

Da ultimo si rappresenta che, nel contesto del collocamento, la Società assumerà impegni di *lock-up* della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari.

Al fine del buon esito dell'Operazione, è previsto che le Banche garantiscano l'integrale collocamento delle Nuove Azioni oggetto di offerta.

## 5. Eventuali altre forme di collocamento

Al di fuori di quanto descritto nel Paragrafo 4 che precede, non sono previste altre forme di collocamento delle Nuove Azioni.

## 6. Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni e considerazioni circa la corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni ordinarie Fincantieri

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, l'Assemblea di Fincantieri, nella delibera assunta il giorno 11 giugno 2024, ha *conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega che precede o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale, inclusi i poteri per: (i) determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni, e in particolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovrapprezzo, nel rispetto, tra l'altro, dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche – anche in termini di godimento – di quelle in circolazione; (ii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati, nonché (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie*".

Nel rispetto di quanto sopra, e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto delle Banche, intende procedere alla individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione che dovranno essere applicati al momento di attuazione della delibera di Aumento di Capitale, e non ha quindi fissato un prezzo puntuale di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale impostazione, coerente con la prassi, sia conforme al disposto normativo, che richiede che il prezzo di emissione *"corrisponda"* al *"valore"*

di mercato” delle azioni, e sia altresì coerente con le modalità di collocamento mediante *bookbuilding*. Il processo di *bookbuilding* prevede, infatti, che le azioni siano offerte mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di sottoscrizione in un arco di tempo breve e che siano gli investitori ad indicare il prezzo al quale sarebbero disponibili a sottoscrivere un determinato numero di azioni. L'individuazione di criteri - anziché la determinazione di un prezzo puntuale - consente quindi di determinare il prezzo sulla base dell'effettivo valore di mercato che viene attribuito alle azioni all'esito del *bookbuilding* da parte degli investitori cui è rivolta l'offerta.

Inoltre, l'impostazione proposta garantisce la necessaria flessibilità per determinare il valore di mercato delle azioni in un momento prossimo all'emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso in esame l'analisi svolta dalle Banche, ha ritenuto che il criterio più appropriato per determinare il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione fosse il metodo delle quotazioni di borsa, in quanto il più coerente con il concetto di “valore di mercato” previsto dalla prescrizione di legge.

A supporto dello svolgimento delle proprie valutazioni sul criterio di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle analisi svolte dalle Banche su un campione di recenti operazioni analoghe nel contesto italiano ed europeo, avendo riguardo anche alle caratteristiche e all'andamento recente del titolo Fincantieri.

L'analisi svolta dalle Banche ha innanzitutto confermato che per le società con titoli quotati in borsa, il prezzo di borsa delle azioni è da considerarsi rappresentativo del valore attribuito dal mercato. La medesima analisi ha tuttavia evidenziato che, nell'individuazione del valore di mercato in un'offerta eseguita tramite *accelerated bookbuilding*, occorre tener conto anche della tipologia dell'operazione e dei destinatari della stessa, e quindi, nel caso di specie, del fatto che l'operazione sia rivolta esclusivamente a investitori istituzionali.

Considerato che nel caso specifico l'operazione è rivolta esclusivamente ai Destinatari, il prezzo deve pertanto essere calcolato anche sulla base del prezzo al quale questa tipologia di investitori esprimono una domanda sufficiente a coprire interamente le dimensioni totali dell'offerta. È stato quindi evidenziato che, per la determinazione del prezzo delle azioni, gli investitori istituzionali ricorrono - oltre al riferimento al prezzo di borsa - anche a diversi altri elementi di rettifica di tale ultimo prezzo, che tengano in considerazione, ad esempio:

- la recente evoluzione del titolo (ivi inclusa la giornata borsistica dell'operazione);
- le condizioni di mercato al momento dell'offerta;
- la liquidità del titolo, sia in termini assoluti che in relazione al flottante della società;
- la volatilità del titolo, anche con specifico riferimento alle caratteristiche dell'operazione e del settore di riferimento dell'Emittente che presenta elementi di maggiore volatilità rispetto all'indice borsistico italiano di riferimento (FTSE MIB);
- la tipologia di operazione posta in essere (i.e., aumento di capitale) e la tipologia di sottoscrittori (investitori istituzionali);
- le dimensioni dell'offerta (in termini assoluti e in relazione alla liquidità del titolo);
- la tempistica dell'operazione;
- l'utilizzo dei proventi;
- le aspettative degli investitori sull'andamento della società e del settore di riferimento nel futuro;
- le aspettative degli investitori circa il successo dell'operazione.

Il concorrere degli elementi di cui sopra, ha portato a ritenere che il prezzo al quale i Destinatari cui è rivolta l'offerta di azioni in discussione possono essere disponibili a sottoscrivere le azioni



di nuova emissione, sia funzione del recente prezzo di borsa del titolo Fincantieri al netto di un certo sconto di rettifica che tenga conto delle variabili sopra indicate. In particolare, per la determinazione della misura percentuale dello sconto rispetto al corso corrente di borsa che può essere riconosciuto ai sottoscrittori in operazioni simili, le Banche, quali primarie istituzioni finanziarie con una significativa esperienza nell'ambito di operazioni di collocamento di titoli azionari su mercati nazionali e internazionali, hanno effettuato un'analisi di recenti operazioni simili. Tale analisi delle Banche ha preso in considerazione operazioni di collocamento di azioni di società quotate tramite *accelerated bookbuilding* relative alla vendita di azioni rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ritenute comparabili alla luce di diversi criteri dettagliati di seguito.

Inoltre, sono state analizzate da parte delle Banche le operazioni di collocamento primarie (in aumento di capitale) di azioni di società quotate italiane ed europee dal 1 gennaio 2023 al 6 febbraio 2026, per un totale di 324 operazioni. L'analisi effettuata si concentra su transazioni maggiormente comparabili con l'operazione ipotizzata da Fincantieri, pertanto la selezione non comprende:

- collocamenti effettuati da società quotate su mercati dell'Europa centro-orientale, le cui caratteristiche sono solitamente differenti dai mercati con cui si confronta la Società, ad esempio per liquidità, tipologia di investitori, dimensione e numerosità delle operazioni;
- collocamenti effettuati da società quotate che operano nel settore finanziario o da fondi di investimento immobiliare o da società holding;
- collocamenti aventi un controvalore inferiore a Euro 10 milioni e superiore a Euro 800 milioni.

Le transazioni oggetto di analisi hanno registrato uno sconto rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno di lancio del collocamento pari a 10,4% in termini medi e 7,0% in termini mediani.

Sono stati inoltre analizzati quattro sotto-campioni di operazioni, selezionati in base alla comparabilità con l'Operazione prospettata da Fincantieri in termini di: (i) esclusione dal campione dei valori anomali di sconto, cioè quelli inferiori al primo decile e superiori al nono decile, (ii) entità del collocamento, in rapporto ai volumi medi giornalieri scambiati sul mercato dal titolo nei tre mesi precedenti all'operazione, superiori a 10x e inferiori a 20x (Fincantieri: circa 12x), (iii) flottante della società pari o inferiore al 30% (Fincantieri: circa 29%) e (iv) entità del collocamento in rapporto alla capitalizzazione del flottante della società superiore al 25% e inferiore al 35% (Fincantieri: circa 34%). I quattro sotto-campioni così selezionati registrano uno sconto medio rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno di lancio del collocamento rispettivamente pari a (i) 8,5%, (ii) 8,9%, (iii) 10,7% e (iv) 9,8%.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obiettivo di massimizzare la raccolta di nuove risorse attraverso l'Aumento di Capitale, dopo aver preso in esame l'analisi svolta dalle Banche, e tenuto conto delle modalità individuate per l'esecuzione dell'Operazione, ha ritenuto di prevedere l'applicazione di uno sconto rispetto alle quotazioni del titolo Fincantieri e che ciò sia coerente con quanto previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, laddove introduce il requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato.

Infatti, da un lato, il riferimento al "valore di mercato", senza ulteriori specificazioni, consente di considerare - anziché il mero prezzo di borsa - criteri che tengano conto di caratteristiche ulteriori, quali, ad esempio, la tipologia e i destinatari del collocamento, le dimensioni del collocamento, il flottante e i volumi medi di scambi dei titoli dell'emittente. Dall'altro lato, il riferimento alla "corrispondenza" non pare implicare la necessaria coincidenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di borsa in un determinato momento, essendo invece possibile che sussista un margine di scostamento, in ragione appunto delle peculiarità dell'Operazione.

Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle considerazioni di cui sopra e dei già richiamati elementi caratteristici del titolo Fincantieri, ha ritenuto che il prezzo di chiusura al momento dell'avvio della procedura di *accelerated bookbuilding* (il "**Prezzo di Chiusura**") sia il parametro più appropriato, nelle circostanze, a cui applicare il suddetto sconto, per identificare il valore di mercato nel contesto dell'aumento di capitale in discussione.

Il Prezzo di Chiusura indica il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di chiusura, come individuato dalle pagine "Last Price" di Bloomberg e "Prezzo di Chiusura" di Borsa Italiana.

Il Prezzo di Chiusura rappresenta il prezzo di equilibrio di domanda e offerta all'avvio del collocamento e riflette la più recente valutazione che il mercato esprime con riferimento al titolo.

A questo proposito, si evidenzia che il prezzo di chiusura del titolo Fincantieri registrato nell'ultimo giorno di Borsa aperta precedente la data della presente Relazione (17 febbraio 2026) è pari ad Euro 16,17 e risulta sostanzialmente allineato al "VWAP" ("Volume Weighted Average Price" – media ponderata del prezzo di mercato delle azioni per il volume giornaliero scambiato) dello stesso giorno, pari ad Euro 16,19.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato: i) il VWAP dei precedenti 15 giorni di negoziazione (27 gennaio – 16 febbraio 2026), che è risultato pari ad Euro 16,17 per azione, e risulta quindi anch'esso allineato al prezzo di chiusura del titolo Fincantieri registrato nell'ultimo giorno di Borsa aperta precedente la data della presente Relazione; e ii) il VWAP dei tre giorni precedenti (12, 13 e 16 febbraio 2026) che è pari ad Euro 16,50 per azione, con un differenziale rispetto alla quotazione dell'ultimo giorno di Borsa aperta precedente la data della presente Relazione pari a circa il 2%.

Tenuto conto delle analisi svolte dalle Banche e delle caratteristiche dell'Operazione sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto di definire un meccanismo di determinazione del prezzo di emissione (inclusivo del sovrapprezzo) secondo il seguente criterio:

prezzo di chiusura del giorno di avvio del collocamento, rettificato mediante applicazione di uno sconto massimo del 7,0%.

Il sopra citato criterio è, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, idoneo a determinare un prezzo di emissione delle Nuove Azioni corrispondente al valore di mercato, e coerente con la prassi osservata in operazioni analoghe, anche in considerazione del fatto che il valore di sconto massimo indicato corrisponde al valore mediano del campione complessivo, oltre che inferiore ai valori medi degli sconti rilevanti nei quattro sottocampioni di operazioni comparabili analizzati.

Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, nel caso di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi della predetta norma, il prezzo di emissione delle nuove azioni deve corrispondere al valore di mercato e ciò deve essere confermato in apposita relazione da una società di revisione.

Nel caso in esame, avendo il Consiglio di Amministrazione individuato non già un valore puntuale bensì, come sopra illustrato, un criterio cui fare riferimento per la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, la relazione della società di revisione avrà ad oggetto l'adeguatezza di tale criterio, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà e, dunque, la sua idoneità ad esprimere il valore di mercato delle Nuove Azioni ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi individuato Deloitte & Touche S.p.A., società già incaricata della revisione legale dell'Emittente, per il rilascio della predetta relazione.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende deliberare l'Aumento di Capitale ad un prezzo di emissione per Nuova Azione, comprensivo di sovrapprezzo, non

inferiore al prezzo di chiusura del giorno di avvio del collocamento, rettificato mediante applicazione di uno sconto massimo del 7,0%.

## 7. Difficoltà di valutazione incontrate dagli Amministratori

Nella predisposizione della presente Relazione e, segnatamente, nell'individuazione del criterio per la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, il Consiglio di Amministrazione della Società non ha riscontrato particolari difficoltà, ad eccezione di quanto di seguito indicato:

- negli ultimi anni si è registrato sul mercato italiano un numero molto limitato di operazioni di aumento di capitale con collocamento eseguito attraverso procedura di *accelerated bookbuilding* di ammontare paragonabile a quello dell'Operazione, con la conseguenza che le evidenze disponibili potrebbero essere solo parzialmente comparabili;
- la selezione del campione complessivo - e dei relativi sotto-campioni - delle transazioni prese a riferimento dalle Banche per l'analisi in base alla quale è stata determinata l'entità dello sconto massimo di cui sopra, pur effettuata secondo criteri rigorosi e coerenti con la prassi di mercato, potrebbe non intercettare pienamente le caratteristiche della Società e del settore nel quale la stessa opera e le specificità dell'Operazione, in particolare sotto il profilo dimensionale, in assoluto ed in proporzione al flottante attuale;
- l'andamento del corso di Borsa delle azioni Fincantieri ha evidenziato, in taluni periodi, livelli di volatilità più alti della media dei titoli del listino borsistico, in un contesto di mercati finanziari caratterizzati da oscillazioni, anche rilevanti, legate, tra gli altri, a fattori geopolitici e/o macroeconomici, con conseguente rischio che il prezzo di mercato potrebbe non riflettere nel continuo in modo pienamente efficiente e stabile tutte le informazioni disponibili sulla Società.

Tali elementi di complessità sono stati comunque ponderati dal Consiglio di Amministrazione, che, avvalendosi del supporto e delle analisi svolte dalle Banche, ha ritenuto che il criterio prescelto per la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni risulti ragionevole, non arbitrario e idoneo a esprimere il valore di mercato delle Nuove Azioni ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

## 8. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alle quote possedute, le Nuove Azioni

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, ricorrere ad un aumento di capitale riservato agli investitori qualificati, italiani ed esteri, escludendo, pertanto, la facoltà degli Azionisti di esercitare il proprio diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

Ciò, peraltro, non preclude agli Azionisti che abbiano le caratteristiche di cui sopra di partecipare alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale ai medesimi termini e condizioni applicati a tutti i partecipanti al collocamento.

Come anticipato, si rammenta che, visti i tempi accelerati previsti per la realizzazione dell'Operazione, non è coerente con la struttura della stessa – sottesa all'incremento del flottante – la sottoscrizione di Nuove Azioni da parte degli investitori qualificati in misura tale da superare individualmente, direttamente o indirettamente, la soglia complessiva rilevante del 3% del capitale sociale di Fincantieri, che peraltro comporterebbe le complessità procedurali riconducibili alla richiesta di autorizzazioni ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 21/2012 in materia di *golden power*.

## 9. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale e modalità di esecuzione

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale, al Consiglio di Amministrazione della Società è demandato anche il compito di individuare la tempistica maggiormente idonea a cogliere le opportunità offerte dal mercato e, quindi, anche con il supporto delle Banche, individuare il momento in cui l'Aumento di Capitale può essere sottoposto ai predetti investitori.

Alla luce delle caratteristiche del processo di *accelerated bookbuilding* sopra illustrate, il termine, da stabilirsi ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, entro il quale, qualora le condizioni di mercato lo consentano, l'Aumento di Capitale dovrà essere eseguito, è il 30 giugno 2026 (il "**Termine Finale di Sottoscrizione**").

Si precisa che, qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il Termine Finale di Sottoscrizione, il capitale sociale della Società risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

L'Aumento di Capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della data di regolamento dei diversi ordini di acquisto nell'ambito della procedura di *accelerated bookbuilding*, salvi gli effetti dell'iscrizione della deliberazione consiliare notarile nel competente Registro delle Imprese; pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle Nuove Azioni sottoscritte a decorrere dalla predetta data, e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le Nuove Azioni via via che saranno sottoscritte.

Non sono previsti vincoli di indisponibilità sulle Nuove Azioni o, comunque, sulle azioni che saranno assegnate in sede di collocamento.

## 10. Godimento delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

## 11. Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione, effetti diluitivi e altri effetti

### Effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'Aumento di Capitale

In considerazione del fatto che, alla data della presente Relazione, non sono noti il prezzo di emissione delle Nuove Azioni e l'effettivo valore dell'Aumento di Capitale che sarà sottoscritto, si rende necessario, al fine di rappresentare le conseguenze dell'Operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Società, fare alcune ipotesi e assunzioni relative a:

- prezzo di emissione delle Nuove Azioni: coerentemente con i criteri di cui sopra, si assume che il *bookbuilding* delle Nuove Azioni sia effettuato con riferimento al prezzo di chiusura del 17 febbraio 2026 giorno antecedente la data della presente Relazione e, dunque, pari ad Euro 16,17, a cui si è ipotizzato di applicare uno sconto massimo del 7,0%;
- numero di Nuove Azioni effettivamente sottoscritte: si assume che l'Aumento di Capitale sia sottoscritto integralmente, per un numero complessivo pari a 32.588.445 Nuove Azioni, corrispondente al 10% del numero di azioni della Società emesse alla data della presente Relazione;
- patrimonio netto: si è fatto riferimento, come dato di partenza, al patrimonio netto consolidato di Fincantieri al 30 giugno 2025.

In relazione a quanto sopra ipotizzato, risulta quanto segue:

Prezzo unitario di collocamento	Euro	15,04
N. Nuove Azioni	N.	32.588.445
Importo totale Aumento di Capitale	Euro	490.068.295
Patrimonio netto consolidato di Gruppo al 30 giugno 2025	Euro/migliaia	878.021
Patrimonio netto consolidato di Gruppo ipotetico post Aumento di Capitale	Euro/migliaia	1.368.089
N. azioni attuali	N.	325.884.455
N. azioni ipotetico post Aumento di Capitale	N.	358.472.900

(\*) Nota: le informazioni incluse nel presente paragrafo sono state inserite a scopo unicamente informativo, al fine di riflettere gli effetti dell'operazione di Aumento di Capitale sui dati storici del Gruppo. In relazione alle informazioni è inoltre necessario considerare che: (i) trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, rappresentano una situazione ipotetica e, quindi, non rappresentano la situazione economico-patrimoniale e finanziaria effettiva del Gruppo; (ii) non riflettono dati prospettici e non intendono rappresentare in alcun modo una previsione dell'andamento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria futura del Gruppo; e (iii) non sono state oggetto di esame da parte della società di revisione.

In particolare, l'Aumento di Capitale comporterà un incremento del patrimonio netto della Società per un ammontare pari all'intero importo dello stesso, da cui andranno dedotti i costi direttamente imputabili all'Operazione.

#### Effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale

In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti di Fincantieri che non sottoscriveranno l'Aumento di Capitale sarà pari a circa il 9,1%.

A seguito della chiusura dell'Operazione, CDP Equity S.p.A. continuerà ad essere l'azionista di controllo della Società.

#### Effetti con riferimento ai "Warrant Fincantieri 2024-2026"

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia che l'Operazione non avrà effetti sul "Warrant Fincantieri 2024-2026" – Codice ISIN IT0005599862 e, in particolare, non saranno modificati i relativi termini, ivi inclusi il "Rapporto di Esercizio" e il "Prezzo di Esercizio", come definiti nel relativo regolamento.

Il Key Information Document (KID), relativo ai predetti "Warrant Fincantieri 2024-2026", predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, è pubblicato sul sito internet della Società [www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com), sezione "Investor Relations – Fincantieri in Borsa – Aumento di Capitale".

## 12. Modifiche statutarie

Per effetto dell'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale, si procederà a modificare l'articolo 6 dello statuto sociale, introducendo un nuovo periodo alla fine del paragrafo 6.6, che dia conto dell'avvenuta assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica (con aggiunte evidenziate in grassetto).

Articolo 6	Articolo 6
<p>6.1. Il capitale sociale è di Euro 878.463.414,20 (ottocentotrentatottomilioni quattrocentosessantatremila quattrocentoquattordicivirgola venti) diviso in numero 325.884.455 (trecentoventicinquemilioni ottocentottantaquattromila quattrocentocinquantacinque) azioni.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>6.2. Le azioni non hanno valore nominale.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>6.3. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'11 giugno 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, anche cum warrant (che diano diritto a sottoscrivere – a pagamento, entro massimi trentasei mesi dall'integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale – azioni ordinarie che saranno emesse dal consiglio stesso in esercizio della medesima delega) aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>6.4. Il consiglio di amministrazione, in data 11 giugno 2024, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'11 giugno 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, strutturato come segue: (i) una prima tranche, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 400.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, cum warrant (che diano diritto a sottoscrivere a pagamento – entro massimi trentasei mesi dall'integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale – azioni ordinarie che saranno emesse dal consiglio stesso in esercizio della medesima delega), aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2024, stabilendo, anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, che,</p>	<p><i>Invariato</i></p>

qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data, e (ii) una seconda tranche, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più volte, di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant, da sottoscrivere entro massimi 36 mesi dalla integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale, il tutto con riserva di stabilire in successiva delibera ogni ulteriore altro termine o condizione dell'aumento di capitale, ivi incluso il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il rapporto di assegnazione in opzione applicabile alle azioni, il prezzo di esercizio dei warrant, il rapporto di esercizio dei warrant, il numero massimo delle azioni di compendio da emettere a servizio dell'esercizio dei warrant.

6.5. Il consiglio di amministrazione, in data 20 giugno 2024, ha deliberato di determinare i termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale deliberato in data 11 giugno 2024 dal consiglio di amministrazione e, quindi, di: (i) determinare il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni in Euro 2,62, da imputare quanto a Euro 0,10 a capitale e per Euro 2,52 a sovrapprezzo; (ii) determinare l'importo massimo complessivo della prima tranche dell'aumento di capitale in Euro 399.338.854,20, da imputare per Euro 15.241.941 a capitale e per Euro 384.096.913,20 a sovrapprezzo; (iii) stabilire il numero massimo di nuove azioni da emettere nell'ambito della prima tranche dell'aumento di capitale in 152.419.410; (iv) determinare il rapporto di opzione in ragione di n. 9 nuove azioni ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, fermo restando in ogni caso quanto necessario per assicurare la quadratura dell'operazione; (v) determinare il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio in Euro 4,44, da imputare quanto a Euro 0,10 a capitale e per Euro 4,34 a sovrapprezzo; (vi) stabilire il numero massimo di warrant da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale in 152.419.410; (vii) determinare il rapporto di esercizio dei warrant in ragione di n. 5 azioni di compendio, ogni n. 34 warrant esercitati; (viii) stabilire il numero massimo di azioni di compendio da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale warrant in 22.414.615. I termini e le condizioni dei warrant sono fissati nel Regolamento dei "Warrant Fincantieri 2024 - 2026" pubblicato sul sito internet della Società.

*Invariato*

6.6. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a

*Invariato*

<p>pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, a partire dal diciottesimo mese dall'adozione della delibera assembleare di conferimento della delega e fino alla scadenza del quinto anno dall'adozione di tale delibera, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, secondo periodo del codice civile.</p>	
<p>Ai fini di cui sopra, l'assemblea straordinaria ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega che precede o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione, inclusi i poteri per: (i) determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni, e in particolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovrapprezzo, nel rispetto, tra l'altro, dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche – anche in termini di godimento – di quelle in circolazione; (ii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati, nonché (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Invariato</i></p>
	<p>In esecuzione della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50 oltre sovrapprezzo, nei limiti del 10% del numero di azioni della Società emesse alla data di esercizio della delega, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di Fincantieri di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e/o istituzionali, in Italia e all'estero, e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</p>

6.7. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 maggio 2025 ha deliberato l'emissione, anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2026, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022 - 2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026, da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, ai beneficiari dei piani, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del primo ciclo del Performance Share Plan 2022 -2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti; (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria; (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo e (iv) dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

*Invariato*

6.8. Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2025, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea riunitasi in sede straordinaria il 14 maggio 2025 avente ad oggetto l'emissione, anche in più tranches, di massime nuove 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026, da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari dei piani, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

a) con riferimento al primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024: (i) di emettere n. 837.406 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, senza incremento del capitale sociale a servizio del Performance Share Plan 2022 -2024, da attribuire ai beneficiari del piano, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; (ii) di determinare il valore implicito di emissione delle azioni ordinarie in Euro 2,717 per azione;

b) con riferimento al Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026: (i) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la determinazione del numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da emettere, anche in più tranches, senza incremento del capitale sociale a servizio del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026, da attribuire ai dipendenti della

*Invariato*



Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile e per dare seguito alla relativa emissione; (ii) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la determinazione del valore implicito di emissione delle azioni ordinarie;

c) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune. I termini e le caratteristiche del primo ciclo del Performance Share Plan 2022 - 2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025 -2026 sono fissati nei rispettivi documenti informativi pubblicati sul sito internet della Società.

### 13. Proposta di deliberazione

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione:

*"Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri S.p.A.*

- *preso atto dell'esposizione dell'argomento;*
- *condividendo, per le motivazioni indicate, l'opportunità di procedere all'Aumento di Capitale in linea con quanto descritto e la conformità di detta Operazione all'interesse sociale;*
- *vista e approvata la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e art. 158 TUF;*
- *constatato che il capitale sociale, come attestato dal Collegio Sindacale, è pari ad Euro 878.463.414,20 ed è interamente sottoscritto e versato;*
- *constatato che alla data di oggi risultano emesse numero 325.884.455 azioni ordinarie di Fincantieri S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale;*
- *dato atto che la Società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili né ha emesso categorie speciali di azioni;*
- *vista la relazione sui criteri di determinazione del prezzo redatta dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e dell'articolo 158 del d.lgs. n. 58/1998;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni sopra esposte;*

#### **delibera**

*di dare esecuzione alla delega conferita dall'Assemblea degli azionisti della Società riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 al Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, nei limiti ivi indicati e, per tale effetto, conseguentemente, di:*

1. *aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranche, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50 (tremilioniduecentocinquantottomilaottocentoquarantaquattro/50) oltre al sovrapprezzo, rientrante nei limiti del 10% del numero di azioni di Fincantieri S.p.A. emesse alla data di esercizio della delega, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 mediante emissione di*

- complessive massime n. 32.588.445 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e istituzionali nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione per le azioni di nuova emissione, ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da intendersi qui integralmente richiamati;
2. stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, che l'Aumento di Capitale di cui sopra si intende scindibile e, pertanto, sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 30 giugno 2026 fermo restando che l'Aumento di Capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della data di regolamento dei diversi ordini di acquisto nell'ambito della procedura di accelerated bookbuilding, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel competente Registro delle Imprese, con la conseguenza che il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle Nuove Azioni sottoscritte a decorrere dalla predetta data, e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le Nuove Azioni via via che saranno sottoscritte;
  3. approvare, nel suo complesso, secondo i criteri, le condizioni e le modalità descritte nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'operazione di collocamento delle nuove azioni Fincantieri rivenienti dall'aumento di capitale di cui sopra – da effettuarsi, con l'assistenza di BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, presso investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e presso investitori istituzionali all'estero (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), nonché negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense - pari a complessive massime n. 32.588.445 nuove azioni ordinarie della Società, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare, rivenienti dall'aumento di capitale di cui sopra;
  4. riconoscere che la complessiva operazione di aumento di capitale sociale e di collocamento mediante accelerated bookbuilding è nell'interesse della Società per le ragioni illustrate in narrativa e puntualmente riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che si devono intendere qui integralmente richiamate;
  5. conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente a dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i poteri per:
    - (i) determinare - in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari e sulla base delle indicazioni fornite dagli investitori qualificati e istituzionali esteri e della quantità e della qualità della domanda raccolta - il prezzo definitivo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale di cui sopra, comprensivo di sovrapprezzo, sulla base dei criteri definiti nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (ivi inclusa l'applicazione di uno sconto massimo del 7,0%);
    - (ii) scaduti i termini di sottoscrizione, determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, e conseguentemente il numero delle azioni

di nuova emissione;

(iii) determinare la tempistica di esecuzione dell'aumento di capitale ovvero di non procedere all'operazione e all'aumento di capitale ovvero interromperne l'esecuzione, il tutto ove nel miglior interesse della Società (ovvero in assenza di favorevoli condizioni di mercato), ferma ogni competenza del Consiglio di Amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove azioni;

(iv) negoziare, definire e sottoscrivere tutta la documentazione, anche contrattuale, relativa al collocamento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di cui sopra, ivi incluso il mandato di collocamento e documentazione connessa, nonché dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;

(v) predisporre e presentare qualsiasi documento, nonché espletare qualsiasi formalità (anche pubblicitaria), necessaria, prodromica, strumentale, connessa, conseguente, utile od opportuna per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle precedenti deliberazioni e, in particolare, dell'aumento di capitale, dell'offerta delle azioni di nuova emissione rivenienti dallo stesso e l'ammissione delle predette nuove azioni alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(vi) predisporre e presentare presso ogni competente Autorità e soggetto (incluse, a titolo esemplificativo, Consob, Borsa Italiana S.p.A. e Monte Titoli S.p.A.) ogni domanda, istanza, documento o prospetto ed espletare qualsiasi altra formalità (anche pubblicitaria) eventualmente necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste, senza esclusioni o limitazioni;

(vii) stipulare e compiere ogni necessario incombente o atto, ivi compresi l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'articolo 6 dello statuto sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse e il deposito presso il Registro delle Imprese competente dello statuto sociale aggiornato al medesimo articolo 6 a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale e delle dichiarazioni richieste dalla vigente normativa inerenti l'avvenuta esecuzione dell'aumento ex art. 2444 del codice civile;

(viii) assicurare la pubblicazione di tutti i comunicati stampa connessi all'Aumento di Capitale e al collocamento delle azioni di nuova emissione, nonché i comunicati di variazione del capitale sociale e gli altri comunicati necessari o opportuni;

(ix) apportare alle deliberazioni di cui ai punti precedenti ogni modifica e/o integrazione non sostanziale che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente, e in genere, per compiere tutto quanto occorrente per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato all'articolo 6 a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale;

6. modificare conseguentemente l'articolo 6.6 dello statuto sociale mediante inserimento del seguente ulteriore paragrafo:

*"In esecuzione della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50 oltre sovrapprezzo, nei limiti del 10% del numero di azioni della Società emesse alla data di esercizio della delega, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 con esclusione del diritto di opzione ai*


*sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di Fincantieri di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e/o istituzionali, in Italia e all'estero, e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.”.*

\* \* \* \* \*

La presente Relazione viene trasmessa alla società di revisione, Deloitte & Touche S.p.A. ai fini dell'emissione del parere sui criteri di determinazione del prezzo di emissione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e art. 158 del TUF menzionato nella proposta di deliberazione illustrata al precedente paragrafo. La presente Relazione è a disposizione presso la sede legale della Società in Trieste, via Genova, 1, sul sito internet della stessa ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) nonché sul sito del meccanismo di stoccaggio "EMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Biagio Mazzotta



*Acc. Be*  
*RAE 37982*

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE  
SULLA CORRISPONDENZA AL VALORE DI MERCATO DEL PREZZO DI EMISSIONE  
DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE  
DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUARTO COMMA,  
SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE**

**Al Consiglio di Amministrazione di  
Fincantieri S.p.A.**

**1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO**

In relazione alla delega conferita dall'assemblea degli azionisti dell'11 giugno 2024 di Fincantieri S.p.A. (nel seguito anche "Fincantieri" o la "Società") al Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche "Amministratori") ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, abbiamo ricevuto dalla Società la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 18 febbraio 2026 predisposta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di seguito la "Relazione degli Amministratori" o "Relazione"), che illustra e motiva detta operazione.

Tale proposta prevede un aumento di capitale, in via scindibile e a pagamento, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare (di seguito "Aumento di Capitale" o "Operazione").

Il Consiglio di Amministrazione che in data 18 febbraio 2026 ha approvato la Relazione, in forza della delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti, in pari data delibererà in merito all'Aumento di Capitale.

Nella Relazione degli Amministratori sono illustrati:

- le modalità con le quali il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale;
- le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione;
- il criterio adottato per la determinazione del prezzo di emissione e le considerazioni circa la corrispondenza dello stesso al valore di mercato, come previsto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere il parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni Fincantieri (di seguito anche "Nuove Azioni") al valore di mercato delle azioni stesse, ovvero, nelle circostanze, sull'adeguatezza del criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'Aumento di Capitale.

## 2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

Secondo quanto riferito dagli Amministratori nella loro Relazione, il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la citata delega deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e/o istituzionali, in Italia e all'estero, e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e ad investitori istituzionali all'estero (con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle Nuove Azioni sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), nonché negli Stati Uniti d'America a investitori istituzionali qualificati c.d. "QIBs" o in applicazione di altre esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi della normativa statunitense nell'ambito di un collocamento riservato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione (beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. a), e comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129).

Gli Amministratori precisano che il collocamento sarà effettuato mediante procedura di *bookbuilding* presso investitori qualificati e avvalendosi dell'assistenza di BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca S.p.A.– Banca di Credito Finanziario S.p.A. quali *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners* (di seguito, le "Banche").

Come descritto dagli Amministratori, il processo di *bookbuilding*, consolidato nelle offerte sul mercato di titoli di società quotate, anche di nuova emissione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di acquisto o sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, anche di poche ore ovvero di qualche giorno (*accelerated bookbuilding*).

Nel formulare i propri ordini, gli investitori istituzionali indicano un prezzo al quale sarebbero disponibili a sottoscrivere un determinato numero di azioni, ovvero presentano un ordine "al meglio". Alla chiusura del libro ordini, il prezzo che viene fissato è il medesimo per tutti gli investitori ai quali saranno assegnate le azioni ed è stabilito, sulla base delle indicazioni ricevute da parte degli investitori, in modo tale da consentire all'emittente l'allocazione con successo di tutte le azioni offerte e, al contempo, da garantire - nella misura possibile - un regolare andamento del corso dei titoli successivamente al completamento dell'operazione.

Gli Amministratori riportano nella propria Relazione che, fermi restando i criteri di collocamento di seguito descritti, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni occorrerà altresì tener conto del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero disponibili ad acquistare o sottoscrivere le azioni, con particolare riferimento allo sconto eventualmente applicato rispetto alla quotazione corrente di borsa.

Gli Amministratori precisano che il conferimento dell'incarico per il collocamento delle azioni Fincantieri alle Banche è inteso ad assicurare che la sua esecuzione avvenga secondo i migliori standard della prassi nazionale ed internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo Fincantieri.

Da ultimo, gli Amministratori rappresentano che, nel contesto del collocamento, la Società assumerà impegni di *lock-up* della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni simili, e che è previsto che i *Joint Global Coordinators* garantiscano l'integrale collocamento delle azioni oggetto di offerta.

Nel contesto sopra delineato, gli Amministratori hanno ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, e recepita dall'Articolo 6.6 dello Statuto della Società. Gli Amministratori hanno quindi ritenuto di esercitare la delega conferita dall'Assemblea e procedere ad un aumento di capitale in forma scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

### 3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente della Società deve corrispondere al valore di mercato delle azioni stesse e ciò deve essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Con riferimento al requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato, così come richiesto dalla norma sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nelle circostanze, di indicare non già la determinazione di un prezzo puntuale e "finale" di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, quanto piuttosto la determinazione di un criterio cui il Consiglio stesso dovrà attenersi, in sede di esecuzione dell'aumento di capitale, tenendo conto del periodo di tempo intercorrente tra la delibera di aumento di capitale e la sua concreta esecuzione.

Pertanto, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'Operazione sopra delineate, così come riferite dagli Amministratori e nel seguito riportate, il nostro parere viene espresso, al fine di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione in ordine all'aumento di capitale in esame, esclusivamente in relazione all'adeguatezza del criterio utilizzato dagli Amministratori per individuare un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La presente relazione indica pertanto il criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituita dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale criterio.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che esula dalle finalità dell'attività a noi richiesta.

#### 4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto, direttamente dalla Società o per suo tramite, i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.

Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- bozze e versione finale della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 18 febbraio 2026 circa l'Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile;
- verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2026 che ha approvato la Relazione di cui sopra;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni Fincantieri registrato nei sei mesi precedenti alla data della Relazione degli Amministratori sul segmento Euronext Milan ed altre informazioni quali volatilità del titolo e volumi medi giornalieri (fonte S&P Capital IQ);
- documentazione tecnica predisposta dai *joint bookrunners* a supporto degli Amministratori, relativa alle analisi di offerte azionarie primarie, eseguite su mercati regolamentati italiani ed europei nel periodo 2023-2026, al fine di fornire a questi ultimi un supporto specifico e un'analisi dettagliata in merito i) alla configurazione di prezzo di borsa cui fare riferimento e ii) alla determinazione della misura percentuale di sconto applicata in operazioni similari rispetto al prezzo corrente di borsa;
- Statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;
- bilanci d'esercizio e consolidato di Fincantieri al 31 dicembre 2024, da noi assoggettati a revisione legale, le cui relazioni di revisione sono state emesse in data 8 aprile 2025;
- relazione finanziaria semestrale di Fincantieri al 30 giugno 2024, da noi assoggettata a revisione contabile limitata, la cui relazione è stata emessa in data 2 agosto 2024;
- verbale dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti tenuta in data 11 giugno 2024;
- elementi contabili, extracontabili e di tipo statistico, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'espletamento del nostro incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dal legale rappresentante della Società in data 18 febbraio 2026, che, per quanto a conoscenza della direzione di Fincantieri, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

## **5. METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

### **5.1 Premessa**

Come sopra anticipato, nell'operazione di aumento di capitale sociale in esame, il Consiglio di Amministrazione ha definito un criterio di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale, e non di stabilire in via definitiva, già in sede deliberativa, il relativo prezzo di emissione in modo puntuale e finale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale impostazione, coerente con la prassi, sia conforme al disposto normativo che richiede che il prezzo di emissione "corrisponda" al "valore di mercato" delle azioni e sia altresì coerente con le modalità di collocamento mediante *bookbuilding*. Il processo di *bookbuilding* prevede, infatti, che le azioni siano offerte mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di sottoscrizione in un arco di tempo breve e che siano gli investitori ad indicare il prezzo al quale sarebbero disponibili a sottoscrivere un determinato numero di azioni. L'individuazione di criteri - anziché la determinazione di un prezzo puntuale - consente quindi di determinare il prezzo, sulla base dell'effettivo valore di mercato che viene attribuito alle azioni all'esito del *bookbuilding* da parte degli investitori cui è rivolta l'offerta.

### **5.2 Il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione**

La formulazione dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile richiama il "valore di mercato" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

In tale contesto, e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, il Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi del supporto delle Banche, ha inteso procedere all'individuazione del criterio di determinazione del prezzo di emissione che dovrà essere applicato al momento di attuazione della delibera di Aumento di Capitale, e non ha quindi fissato un prezzo puntuale di emissione.

Gli Amministratori riferiscono inoltre, che l'impostazione proposta garantisce la necessaria flessibilità per determinare il valore di mercato delle azioni in un momento prossimo all'emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso in esame l'analisi svolta dalla Banche, ha ritenuto che il criterio più appropriato per determinare il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione fosse il metodo delle quotazioni di borsa in quanto il più coerente con il concetto di "valore di mercato" previsto dalla legge.

In particolare, la configurazione di prezzo presa a riferimento per l'applicazione del metodo delle quotazioni di borsa in questione è stata individuata dagli Amministratori nel prezzo di chiusura del giorno di avvio del collocamento. Gli Amministratori riferiscono che, nella fattispecie, hanno ritenuto maggiormente rappresentativo il riferimento al prezzo *spot* del giorno di avvio dell'Operazione, in ragione delle caratteristiche del titolo Fincantieri oltre che dell'Operazione. In merito, evidenziano che il prezzo di chiusura registrato nell'ultimo giorno di borsa aperta (i.e. 17 febbraio 2026) risulta sostanzialmente allineato sia al "VWAP" ("*Volume Weighted Average Price*" – media ponderata del prezzo di mercato delle azioni per il volume giornaliero scambiato) dello stesso giorno che ai VWAP dei precedenti 3 e 15 giorni di negoziazione.

A supporto dello svolgimento delle proprie valutazioni sul criterio di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle analisi svolte dalle Banche su un campione di recenti operazioni analoghe nel contesto italiano ed europeo, avendo riguardo anche alle caratteristiche e all'andamento recente del titolo Fincantieri.

Gli Amministratori precisano che l'analisi svolta dalle Banche ha innanzitutto confermato che per le società con titoli quotati in borsa, il prezzo di borsa delle azioni è da considerarsi rappresentativo del valore attribuito dal mercato. Gli stessi evidenziano che, nell'individuazione del valore di mercato in un'offerta eseguita tramite *accelerated bookbuilding*, occorre tener altresì conto della tipologia dell'operazione e dei destinatari della stessa, e quindi, nel caso di specie, del fatto che l'Operazione sia rivolta esclusivamente a investitori istituzionali.

Gli Amministratori riportano che il prezzo deve essere calcolato anche sulla base del prezzo al quale la tipologia di investitori istituzionali cui l'Aumento di Capitale è rivolto esprimono una domanda sufficiente a coprire interamente le dimensioni totali dell'offerta. Gli Amministratori hanno quindi evidenziato che, per la determinazione del prezzo delle azioni, gli investitori istituzionali ricorrono – oltre al riferimento al prezzo di borsa – anche a diversi altri criteri di rettifica di tale ultimo prezzo, che tengano in considerazione, ad esempio:

- la recente evoluzione del titolo (ivi inclusa la giornata borsistica dell'operazione);
- le condizioni di mercato al momento dell'offerta;
- la liquidità del titolo, sia in termini assoluti che in relazione al flottante della società;
- la volatilità del titolo, anche con specifico riferimento alle caratteristiche dell'operazione e del settore di riferimento dell'Emittente che presenta elementi di maggiore volatilità rispetto all'indice borsistico italiano di riferimento (FTSE MIB);
- la tipologia di operazione posta in essere (i.e., aumento di capitale) e la tipologia di sottoscrittori (investitori istituzionali);
- le dimensioni dell'offerta (in termini assoluti e in relazione alla liquidità del titolo);
- la tempistica dell'operazione;
- l'utilizzo dei proventi;

- le aspettative degli investitori sull'andamento della società e del settore di riferimento nel futuro;
- le aspettative degli investitori circa il successo dell'operazione.

Il concorrere degli elementi di cui sopra, ha portato gli Amministratori a ritenere che il prezzo al quale i destinatari cui è rivolta l'offerta di azioni in discussione possono essere disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione, sia funzione del più recente prezzo di borsa del titolo Fincantieri, al netto di un certo sconto di rettifica che tenga conto delle variabili sopra indicate. In particolare, per la determinazione della misura percentuale dello sconto rispetto al corso corrente di borsa che può essere riconosciuto ai sottoscrittori in operazioni simili, le Banche, quali primarie istituzioni finanziarie con una significativa esperienza nell'ambito di operazioni di collocamento di titoli azionari su mercati nazionali e internazionali, hanno effettuato un'analisi di recenti operazioni simili.

Tale analisi - come riportano gli Amministratori - ha preso in considerazione operazioni di collocamento di azioni di società quotate tramite *accelerated bookbuilding* relative alla vendita di azioni rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ritenute comparabili alla luce di diversi criteri dettagliati di seguito. In particolare, sono state analizzate le operazioni di collocamento primarie (in aumento di capitale) di azioni di società quotate italiane ed europee dal 1 gennaio 2023 al 6 febbraio 2026, per un totale di 324 operazioni. L'analisi effettuata si è concentrata su transazioni maggiormente comparabili con l'Operazione ipotizzata da Fincantieri, pertanto la selezione non comprende:

- collocamenti effettuati da società quotate su mercati dell'Europa centro-orientale, le cui caratteristiche sono solitamente differenti dai mercati con cui si confronta la Società, ad esempio per liquidità, tipologia di investitori, dimensione e numerosità delle operazioni;
- collocamenti effettuati da società quotate che operano nel settore finanziario o da fondi di investimento immobiliare o da società holding.
- collocamenti aventi un controvalore inferiore a Euro 10 milioni e superiore a Euro 800 milioni.

Gli Amministratori riportano che le transazioni oggetto di analisi hanno registrato uno sconto rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno di lancio del collocamento pari a 10,4% in termini medi e 7,0% in termini mediani. Gli Amministratori hanno altresì analizzato quattro sotto-campioni di operazioni, selezionati in base alla comparabilità con l'Operazione prospettata da Fincantieri in termini di: (i) esclusione dal campione dei valori anomali di sconto, cioè quelli inferiori al primo decile e superiori al nono decile (che ha comportato l'esclusione di sconti superiori al 24,7% e inferiori a 0%), (ii) entità del collocamento in rapporto ai volumi medi giornalieri scambiati sul mercato dal titolo nei tre mesi precedenti all'operazione, superiori a 10x e inferiori a 20x (dove l'Operazione in esame ha una dimensione pari a circa 12x), (iii) flottante della società pari o inferiore al 30% (Operazione Fincantieri pari a circa il 29%) e (iv) entità del collocamento in rapporto alla capitalizzazione del flottante della società superiore al 25% e inferiore al 35% (Operazione Fincantieri pari a circa il 34%). I quattro sotto-campioni così selezionati registrano uno sconto medio rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno di lancio del collocamento rispettivamente pari a (i) 8,5%, (ii) 8,9%, (iii) 10,7% e (iv) 9,8%.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obiettivo di massimizzare la raccolta di nuove risorse attraverso l'Aumento di Capitale, dopo aver preso in esame l'analisi svolta dalle Banche, e tenuto conto delle modalità individuate per l'esecuzione dell'Operazione, ha ritenuto di prevedere l'applicazione di uno sconto rispetto alle quotazioni del titolo Fincantieri e che ciò sia coerente con quanto previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, laddove introduce il requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato. Gli Amministratori precisano infatti che, da un lato, il riferimento al "valore di mercato", senza ulteriori specificazioni, consente di considerare - anziché il mero prezzo di borsa - criteri che tengano conto di caratteristiche ulteriori, quali, ad esempio, la tipologia e i destinatari del collocamento, le dimensioni del collocamento, il flottante e i volumi medi di scambi dei titoli dell'emittente. Dall'altro lato, il riferimento alla "corrispondenza" non pare implicare la necessaria coincidenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di borsa in un determinato momento, essendo invece possibile che sussista un margine di scostamento, in ragione appunto delle peculiarità dell'Operazione.

Tenuto conto delle analisi svolte, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di definire un meccanismo di determinazione del prezzo di emissione (inclusivo del sovrapprezzo) secondo il seguente criterio:

prezzo di chiusura del giorno di avvio del collocamento,  
rettificato mediante applicazione di uno sconto massimo del 7,0%.

Il sopra citato criterio è, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, idoneo a determinare un prezzo di emissione delle Nuove Azioni corrispondente al valore di mercato, e coerente con la prassi osservata in operazioni analoghe, anche in considerazione del fatto che il valore di sconto massimo indicato corrisponde al valore mediano del campione complessivo oltre che inferiore ai valori medi degli sconti rilevanti nei quattro sotto-campioni di operazioni comparabili analizzati dagli Amministratori, e propone, pertanto, di adottarlo quale riferimento per la determinazione del prezzo delle Nuove Azioni nel contesto dell'Operazione.

Anche alla luce dei risultati dell'analisi svolta dai *Joint Bookrunners*, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il criterio identificato risulti adeguato, date le caratteristiche del titolo Fincantieri e la tipologia di operazione prospettata, e tale da individuare un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione intende quindi deliberare l'Aumento di Capitale ad un prezzo per Nuova Azione, comprensivo di sovrapprezzo, non inferiore al prezzo di chiusura del giorno di avvio del collocamento, rettificato mediante applicazione di uno sconto massimo del 7,0%.

## 6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISCONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Relazione del Consiglio di Amministrazione segnala che nell'individuazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle Nuove Azioni il Consiglio di Amministrazione della Società non ha riscontrato particolari difficoltà, ad eccezione di quanto di seguito indicato:

- negli ultimi anni si è registrato sul mercato italiano un numero molto limitato di operazioni di aumento di capitale con collocamento eseguito attraverso procedura di *accelerated bookbuilding* di ammontare paragonabile a quello dell'Operazione, con la conseguenza che le evidenze disponibili potrebbero essere solo parzialmente comparabili;
- la selezione del campione complessivo - e dei relativi sotto-campioni - delle transazioni prese a riferimento dalle Banche per l'analisi in base alla quale è stata determinata l'entità dello sconto massimo di cui sopra, pur effettuata secondo criteri rigorosi e coerenti con la prassi di mercato, potrebbe non intercettare pienamente le caratteristiche della Società e del settore nel quale la stessa opera e le specificità dell'Operazione, in particolare sotto il profilo dimensionale, in assoluto ed in proporzione al flottante attuale;
- l'andamento del corso di Borsa delle azioni Fincantieri ha evidenziato, in taluni periodi, livelli di volatilità più alti della media dei titoli del listino borsistico, in un contesto di mercati finanziari caratterizzati da oscillazioni, anche rilevanti, legate, tra gli altri, a fattori geopolitici e/o macroeconomici, con conseguente rischio che il prezzo di mercato potrebbe non riflettere nel continuo in modo pienamente efficiente e stabile tutte le informazioni disponibili sulla Società.

Gli Amministratori indicano di aver comunque ponderato i predetti elementi di complessità ai fini delle proprie determinazioni.

## 7. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esaminato il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 febbraio 2026;
- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo Statuto vigente della Società;
- svolto un esame critico del criterio adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, onde riscontrarne il contenuto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario;

- svolto discussioni con la Società in merito al processo adottato e alle considerazioni svolte per la determinazione dello sconto ed effettuato analisi ritenute utili nella fattispecie;
- riesaminato le analisi effettuate dagli Amministratori con il supporto delle Banche relative alle percentuali di sconto ivi indicate circa il campione di operazioni di collocamento di azioni di società quotate europee come indicato al paragrafo 5;
- riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del predetto criterio;
- effettuato verifiche sull'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni della Società nell'ultimo semestre e rilevato altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, periodo temporale di riferimento, significatività dei prezzi considerati, tipologia di media usata, caratteristiche del flottante, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti della Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'Operazione e agli altri elementi presi in considerazione.

**8. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

La Relazione degli Amministratori, con riferimento all'Operazione di Aumento di Capitale sociale in esame, descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate e il processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni da offrirsi sulla base del procedimento di *bookbuilding* accelerato.

Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell'Operazione, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei criteri adottati dagli Amministratori ai fini dell'individuazione, nella circostanza, di un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale:

- la scelta degli Amministratori di determinare un criterio per la determinazione del prezzo di emissione e non già un prezzo puntuale e definitivo risulta in linea con la prassi di mercato;
- la formulazione dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, non fornisce espresse indicazioni in merito al criterio da adottare al fine di soddisfare il requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni. La dottrina e la prassi hanno tuttavia attribuito alla locuzione "valore di mercato" il significato di un prezzo di mercato o di una media di prezzi di mercato, ritenuti adeguati nelle circostanze, tenuto conto delle caratteristiche dell'emittente.

In particolare, la scelta degli Amministratori di adottare, per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, un criterio che si basa sul prezzo di chiusura del giorno di avvio del collocamento appare, anche alla luce di quanto riscontrato in altre operazioni di *accelerated bookbuilding*, ragionevole e non arbitraria nelle circostanze;

- l'applicazione di uno sconto massimo pari al 7,0% risulta in linea con l'evidenza riscontrata nelle operazioni similari analizzate dalla Società, come descritto precedentemente, in quanto il valore di sconto corrisponde al valore mediano del campione complessivo e risulta inferiore ai valori medi degli sconti rilevanti nei quattro sotto-campioni di operazioni comparabili analizzati dagli Amministratori;
- la circostanza che le analisi effettuate degli Amministratori si siano focalizzate sul confronto tra lo sconto massimo previsto nell'intervallo dagli stessi individuato e gli sconti applicati in transazioni comparabili risulta ragionevole, in quanto a tutela degli azionisti esclusi dal diritto di opzione.

**9. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO**

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, in aggiunta alle difficoltà di valutazione evidenziate dagli Amministratori, si segnala quanto segue:

- la proposta di aumento di capitale sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione definisce il numero massimo di azioni che saranno emesse, ma non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, al momento non ancora definito, al valore di mercato delle stesse, ma l'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento;
- le valutazioni basate sulle quotazioni di borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari e possono pertanto evidenziare, in particolare nel breve periodo, oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società. Nel periodo da noi analizzato, non sono state rilevate anomalie con riferimento all'andamento delle quotazioni del titolo Fincantieri. Peraltro, considerato che il prezzo di emissione delle azioni verrà determinato successivamente alla data della presente relazione, non si può escludere che possano intervenire circostanze non prevedibili, con eventuali effetti sul prezzo di emissione.


**10. CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nella presente relazione e fermo restando quanto segnalato al precedente paragrafo 9, riteniamo che le modalità di applicazione del criterio individuato dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, siano adeguate, in quanto, nelle circostanze, ragionevoli e non arbitrarie, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondenti al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'aumento di capitale.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
**Barbara Moscardi**  
Socio

Udine, 18 febbraio 2026





telebois: distribution and commercial use strictly prohibited

App. "C" e  
Racc. 37982

STATUTO DI FINCANTIERI S.p.A.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO

Articolo 1

1.1. La società per azioni costituita con atto a rogito del notaio Carlo Capo di Roma il 29 dicembre 1959 è denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

2.1. La Società ha sede nel Comune di Trieste.  
2.2. Può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie anche all'estero.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4

4.1. Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 5

5.1. La Società ha per oggetto:  
• l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società ed enti già costituiti o da costituire - sia in Italia che all'estero - di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti industriali navali, meccanico, elettromeccanico e connessi, tra i quali la costruzione, la riparazione, la trasformazione di navi e di mezzi di trasporto, nonché alla costruzione e riparazione di generatori di moto e di energia, alla prestazione in genere di servizi connessi con le predette attività, e all'esecuzione di opere pubbliche e private, tanto in appalto quanto in concessione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio, realizzando nell'ambito delle attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitari; impianti

elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali

di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; componenti strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

- l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;

- l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direzione operativa, le valutazioni di congruità tecnico economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;

- la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

5.2. La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro- soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

### TITOLO III

#### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

##### Articolo 6

6.1. Il capitale sociale è di EURO 878.463.414,20 (ottocentosestantottomilioni quattrocentosessantatremila quattrocentoquattordici virgola venti) diviso in numero 325.884.455 (trecentoventicinquemilioni ottocentottantaquattromila quattrocentocinquantacinque) azioni.

6.2. Le azioni non hanno valore nominale.

6.3. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'11 giugno 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, anche cum warrant (che diano diritto a sottoscrivere - a pagamento, entro massimi trentasei mesi dall'integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale - azioni ordinarie che saranno emesse dal consiglio stesso in esercizio della medesima delega) aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

6.4. Il consiglio di amministrazione, in data 11 giugno 2024, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'11 giugno 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 500.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, strutturato come segue: (i) una prima tranche, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 400.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, cum warrant (che diano diritto a sottoscrivere a pagamento - entro massimi trentasei mesi dall'integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale - azioni ordinarie che saranno emesse dal consiglio stesso in esercizio della medesima delega), aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile e da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2024, stabilendo, anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, detto aumento resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data, e (ii) una seconda tranche, in via scindibile, per un importo

complessivo di massimi Euro 100.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più volte, di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant, da sottoscrivere entro massimi 36 mesi dalla integrale liberazione della prima tranche dell'aumento di capitale, il tutto con riserva di stabilire in successiva delibera, ogni ulteriore altro termine o condizione dell'aumento di capitale, ivi incluso il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il rapporto di assegnazione in opzione applicabile alle azioni, il prezzo di esercizio dei warrant, il rapporto di esercizio dei warrant, il numero massimo delle azioni di compendio da emettere a servizio dell'esercizio dei warrant.

6.5. Il consiglio di amministrazione, in data 20 giugno 2024, ha deliberato di determinare i termini e le condizioni finali dell'aumento di capitale deliberato in data 11 giugno 2024 dal consiglio di amministrazione e, quindi, di: (i) determinare il prezzo di sottoscrizione di ciascuna delle nuove azioni in Euro 2,62, da imputare quanto a Euro 0,10 a capitale e per Euro 2,52 a sovrapprezzo; (ii) determinare l'importo massimo complessivo della prima tranche dell'aumento di capitale in Euro 399.338.854,20, da imputare per Euro 15.241.941 a capitale e per Euro 384.096.913,20 a sovrapprezzo; (iii) stabilire il numero massimo di nuove azioni da emettere nell'ambito della prima tranche dell'aumento di capitale in 152.419.410; (iv) determinare il rapporto di opzione in ragione di n. 9 nuove azioni ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, fermo restando in ogni caso quanto necessario per assicurare la quadratura dell'operazione; (v) determinare il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio in Euro 4,44, da imputare quanto a Euro 0,10 a capitale e per Euro 4,34 a sovrapprezzo; (vi) stabilire il numero massimo di warrant da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale in 152.419.410; (vii) determinare il rapporto di esercizio dei warrant in ragione di n. 5 azioni di compendio, ogni n. 34 warrant esercitati; (viii) stabilire il numero massimo di azioni di compendio da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale warrant in 22.414.615. I termini e le condizioni dei warrant sono fissati nel Regolamento dei "Warrant Fincantieri 2024 - 2026" pubblicato sul sito internet della Società.

6.6. L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 11 giugno 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di

Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del

codice civile, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, a partire dal diciottesimo mese dall'adozione della delibera assembleare di conferimento della delega e fino alla scadenza del quinto anno dall'adozione di tale delibera, nei limiti del 10% del capitale sociale della Società preesistente alla data di eventuale esercizio della delega, mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, secondo periodo del codice civile.

Ai fini di cui sopra, l'assemblea straordinaria ha conferito al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per definire, per ogni eventuale singolo esercizio della delega che precede o singola tranche, le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione, inclusi i poteri per: (i) determinare il numero e il prezzo di emissione delle azioni, e in particolare la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a sovrapprezzo, nel rispetto, tra l'altro, dei limiti di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche - anche in termini di godimento - di quelle in circolazione; (ii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale nel rispetto dei limiti temporali sopra indicati, nonché (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

In esecuzione della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'11 giugno 2024 avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, anche in più tranches, per un importo di massimi nominali Euro 3.258.844,50 oltre sovrapprezzo, nei limiti del 10% del numero di azioni della Società emesse alla data di esercizio della delega, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice

civile, mediante emissione di massime n. 32.588.445 azioni ordinarie di Fincantieri di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e/o istituzionali, in Italia e all'estero, e da ammettersi a negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

6.7. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 14 maggio 2025 ha deliberato l'emissione, anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2026, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026, da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, ai beneficiari dei piani, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire l'ammontare di azioni ordinarie da emettere e attribuire gratuitamente ai beneficiari del primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi previsti; (ii) determinare il valore nominale implicito delle azioni ordinarie di nuova emissione al momento di ogni emissione azionaria; (iii) individuare, anche in conseguenza di quanto previsto sub (i) e (ii), gli utili e/o le riserve di utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato a valere sui quali l'emissione azionaria avrà luogo e (iv) dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune.

6.8. Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2025, ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea riunitasi in sede straordinaria il 14 maggio 2025 avente ad oggetto l'emissione, anche in più tranches, di massime nuove 2.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026, da attribuire gratuitamente, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, ai beneficiari dei piani, senza incremento del capitale sociale.

Ai fini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

a) con riferimento al primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024: (i) di emettere n. 837.406 azioni ordinarie,

prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, senza incremento del capitale sociale a servizio del Performance Share Plan 2022-2024, da attribuire ai beneficiari del piano, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; (ii) di determinare il valore implicito di emissione delle azioni ordinarie in Euro 2,717 per azione;

b) con riferimento al Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026: (i) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la determinazione del numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da emettere, anche in più tranche, senza incremento del capitale sociale a servizio del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026, da attribuire ai dipendenti della Società e/o delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile e per dare seguito alla relativa emissione; (ii) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la determinazione del valore implicito di emissione delle azioni ordinarie;

c) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione a quanto precede, provvedendo, a mero titolo esemplificativo, alle conseguenti modifiche allo statuto di volta in volta necessarie od opportune. I termini e le caratteristiche del primo ciclo del Performance Share Plan 2022-2024 e del Piano di Azionariato Diffuso 2025-2026 sono fissati nei rispettivi documenti informativi pubblicati sul sito internet della Società.

#### Articolo 6-bis

6-bis.1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun soggetto (diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati) può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

6-bis.2. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

6-bis.3. Ai fini del computo del su riferito limite di

possesso azionario del 5 (cinque) per cento si tiene conto

anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

6-bis.4. Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute, da soggetti diversi dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### Articolo 7

7.1. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### Articolo 8

8.1. In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

8.3. L'assemblea può deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

8.4. Il capitale può anche essere aumentato con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La Società può emettere altresì le speciali categorie di azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del codice civile.

8.5. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali.

#### Articolo 9

9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Articolo 10

10.1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la raccolta di

risparmio tra il pubblico.

#### Articolo 11

11.1. È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.2. La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

#### TITOLO IV

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 12

12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi del maggior termine.

#### Articolo 13

13.1. La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge ed in conformità con la normativa vigente.

13.2. Le assemblee si tengono in unica convocazione. È peraltro facoltà del consiglio di amministrazione stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o quella straordinaria si tengano in più convocazioni.

#### Articolo 14

14.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e le modalità di esercizio del diritto di voto sono regolate dalla normativa vigente.

#### Articolo 15

15.1. Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della

normativa vigente.

15.2. La delega di voto potrà essere notificata alla Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o di apposita sezione del sito, secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

15.3. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

15.4. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

15.5. La Società ha la facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

15.6. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto: (i) potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica e/o (ii) esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica, in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia.

15.7. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

#### **Articolo 16**

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è presieduta da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più scrutatori.

#### **Articolo 17**

17.1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o per statuto.

17.2. Ove non diversamente stabilito dallo statuto, le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, ovvero in unica convocazione, vengono prese

con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

#### TITOLO V

### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

#### Articolo 18

18.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi di legge e del presente statuto.

#### TITOLO VI

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 19

19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette o più membri fino ad un massimo di tredici.

19.2. L'assemblea di volta in volta determina il numero dei componenti il consiglio nei limiti suddetti. L'assemblea anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente articolo. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

19.3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

19.4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

19.5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di

onorabilità previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente applicabile agli amministratori della Società.

Il difetto dei predetti requisiti determina l'ineleggibilità o la decadenza automatica dalla carica.

In tutti i casi di decadenza, l'amministratore non ha diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero perdere i suddetti requisiti di onorabilità devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

19.6. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e secondo le modalità indicati dalla normativa vigente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di, e votare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale o la diversa misura - ove inferiore - stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve essere comprovata nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.7. Unitamente al deposito di ciascuna lista, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventualmente dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti la cui esistenza è stata attestata in occasione della nomina, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

19.8. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista (i) i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto fino ad un massimo di nove membri; (ii) sette amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri; (iii) otto amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri; (iv) nove amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dodici membri e (v) dieci amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tredici membri;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, fermo il rispetto della normativa vigente in favore delle minoranze che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente

previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle

varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o nessuno) e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun

candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente, di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.9. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

19.10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché di tutela delle minoranze.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata, sempre con le modalità previste dall'articolo 2386 del codice civile,

per la ricostituzione integrale dello stesso.

#### Articolo 20

20.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente al fine di sostituire il presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, ad uno o più componenti e/o ad un comitato esecutivo. Rientra nel potere degli amministratori, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

20.3. Il consiglio nomina, inoltre, un segretario, anche estraneo alla Società.

#### Articolo 21

21.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, il vice presidente, se nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri (con eventuale arrotondamento all'unità inferiore) o dal collegio sindacale.

21.2. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono essere tenute per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente e di segretario della riunione.

21.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, corredata della documentazione disponibile relativa alle materie da trattare.

#### Articolo 22

22.1. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere designato a maggioranza dai presenti.

#### Articolo 23

23.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

23.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### Articolo 24

24.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali, sottoscritti da coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente e di segretario della riunione, da redigersi sul libro delle adunanze del consiglio di amministrazione tenuto a norma di legge.

#### Articolo 25

25.1. La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

25.2. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

25.3. Ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile sono attribuite al consiglio di amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### Articolo 26

26.1. Previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il consiglio provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

26.2. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla conoscenza del venir meno dei requisiti medesimi. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

26.3. Il consiglio può, limitatamente ai casi di necessità, nominare uno o più comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche da persone estranee al consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

26.4. Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare direttori generali e procuratori della Società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

#### Articolo 27

27.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

27.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione, incluse persone estranee al consiglio, con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse.

#### Articolo 28

28.1. Ai membri del consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti che può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

28.2. Il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

28.3. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

#### Articolo 29

29.1. In caso di urgenza, e in conformità con quanto previsto dalle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.

29.2. Nei casi di urgenza concernenti operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento suddetto, le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che tali operazioni possano essere concluse anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del regolamento, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore. Se le valutazioni

dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma seguente.

29.3. Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o deliberare, il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 11, commi 2 e 3, del suddetto regolamento a condizione che:

- (i) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente statuto, e
- (ii) qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

#### TITOLO VII

#### COLLEGIO SINDACALE - SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

##### Articolo 30

30.1. L'assemblea nomina, secondo le norme in vigore, il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi. L'assemblea nomina inoltre tre sindaci supplenti e determina il compenso da corrisondersi ai sindaci effettivi.

30.2. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

30.3. I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti l'ingegneria navale. I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

30.4. Il collegio sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di

amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste trovano applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni del presente statuto dettate per la nomina del consiglio di amministrazione nonché le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

30.5. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

30.6. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

#### Articolo 31

31.1. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

31.2. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

31.3. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro

sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla medesima lista.

31.4. Le adunanze del collegio sindacale possono essere tenute anche mediante audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova chi presiede la riunione.

#### **Articolo 32**

32.1. L'incarico di revisione legale dei conti della Società è conferito dall'assemblea ordinaria nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

### **TITOLO VIII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 33**

33.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.

33.2. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

#### **Articolo 34**

34.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altro.

#### **Articolo 35**

35.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 36**

36.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 37**

37.1. Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi

speciali in merito.

**Articolo 38**

38.1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto dell'equilibrio fra i generi trovano applicazione in sede di rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

F.to in originale: Biagio Mazzotta - dr. Nicola Atlante,  
Notaio

Certifico io sottoscritto Dott. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero sessantasei pagine, su numero sessantasei fogli, compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Roma, 19 febbraio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Atlante